

Corte Costituzionale: anche i conviventi possono fruire dei permessi Legge 104

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 213 depositata il 23 settembre 2016, ha riconosciuto la illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della **Legge n.104 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità**, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

La Corte rileva che il mutato quadro normativo e il numero crescente di interventi legislativi e giurisprudenziali **hanno attribuito sempre maggiore rilevanza alla famiglia di fatto**.

Inoltre, la Legge n.104 del 1992, «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*», nel rafforzare gli strumenti volti a sostenere il disabile e il suo nucleo familiare, ha attribuito alla famiglia un ruolo essenziale nei confronti della persona con handicap grave, garantendo una molteplicità di funzioni (assistenza, affetto e solidarietà) altrimenti difficilmente attuabili nella loro pienezza ed effettività. Sempre secondo il Tribunale di merito il concetto di famiglia preso in considerazione dalla norma non è solo quello di *famiglia nucleare* tutelata dall'art. 29 Cost., ma quello di **famiglia estesa** nella quale sono ricompresi i parenti e gli affini sino al terzo grado, anche se non conviventi con l'assistito.

Avuto riguardo al richiamato quadro legislativo e giurisprudenziale sulla cosiddetta **famiglia di fatto**, nell'escludere dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti L.104 il **convivente more uxorio**, si violerebbe l'art. 2 della Costituzione non consentendo alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell'ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che è sede di svolgimento della propria personalità.

Alla luce delle premesse, è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito disciplinato dalla L. 104, non sia incluso il *convivente* della persona con handicap in situazione di gravità.

La norma in questione, nel non includere il *convivente* tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, viola i parametri costituzionali, risolvendosi in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione.

La Corte aveva già affermato espressamente che l'art. 2 Cost. è riferibile altresì «alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità» (sentenza n. 237 del 1986).

Fonte: Corte Costituzionale

A. Cosentino

UILCA - Segreteria Regionale Bologna–Emilia Romagna

Via Serena 2/2° - 40127 Bologna

Tel. 051 521462 - fax 051 552662 - mail: uilca.emiliaromagna@uilca.it

adriano.cosentino@uilca.it 3357296063

